

CODICE PENALE e di **PROCEDURA** **PENALE** e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di Sara Piancastelli


Neldiritto
Editore

OTTOBRE
2025
X edizione

consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. ⁽¹⁾⁽²⁾

— Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale [292] o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [302, 311, 312].

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. 1- Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera».

⁽²⁾ V. artt. 101-102, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (art. 381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: non consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: non consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo

i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

292 bis. Circostanza aggravante. ⁽¹⁾

La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 marzo 1956, n. 167 e, successivamente, abrogato dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006.

293. Circostanza aggravante. ⁽¹⁾

[Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino, in territorio estero].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85.

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

294. Attentati contro i diritti politici del cittadino.

— Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [48-54 Cost.].

La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 26, co. 1, lett. b), della l. 23 settembre 2025, n. 132.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); Arresto: facoltativo (art. 381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: non consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite 1° comma, consentite 2° comma (266 c.p.p.); Procedibilità: ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità:

previste art. 270-bis.1 c.p.; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

CAPO IV

Dei delitti contro gli stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti

295. Attentato contro i Capi di Stati Esteri. — Chiunque nel territorio dello Stato [4] attentata alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo [298, 300, 301].

Istituti processuali. Competenza: Corte d'Assise (art. 5 c.p.p.); Arresto: obbligatorio (art. 381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: previste in casi di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi con finalità di terrorismo anche internazionale (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: non prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso comma 1; non ammesso per fatti commessi dal 20 aprile 2019 comma 2(438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo esclusa l'ipotesi di cui al comma 2; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A24/con atti interruttivi A30 comma 1; esclusa comma 2 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: non ammissibile; Cause speciali di non punibilità: previste art. 270-bis.1 c.p.; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: non richiedibile (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

296. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri. — Chiunque nel territorio dello Stato [4], fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attentata alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni [298, 300, 301, 313].

Istituti processuali. Competenza: Corte d'Assise (art. 5 c.p.p.); Arresto: obbligatorio (art. 381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: con autorizzazione del Ministro della Giustizia (50 c.p.p.); Udienza preliminare: prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: non prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine

massimo A10/con atti interruttivi A12 M6 comma 1; esclusa comma 2 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: non ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: non richiedibile (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

297. Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri. ⁽¹⁾ — [Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18, co. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.

298. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. ⁽¹⁾ — [Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni].

⁽¹⁾ Articolo sostituito ad opera dell'art. 2 l. 11 novembre 1947, n. 1317 e, successivamente, abrogato dall'art. 18, co. 1, l. 26 giugno 1999, n. 205.

299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. ⁽¹⁾ — Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); Arresto: non consentito (art. 381 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: non consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: non previste (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: non consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: con autorizzazione del Ministro della Giustizia (50 c.p.p.); Udienza preliminare: non prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A4/con atti interruttivi A5 (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: esclusa; Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: non previste; Oblazione: ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: possibile, salvo i casi

di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

300. Condizioni di reciprocità. — Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana ⁽¹⁾.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo [575-649], ma la pena è aumentata [64].

⁽¹⁾ La disposizione è inattuale, data l'abrogazione dell'art. 298 c.p., ad opera dell'art. 181 l. 25 giugno 1999, n. 205.

CAPO V Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

301. Concorso di reati. — Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, [280, 281, 282 ⁽¹⁾], 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave [290-bis].

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà [64].

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [71, 84], applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

⁽¹⁾ Il riferimento agli artt. 280, 281 e 282 deve ritenersi non più operante in quanto gli articoli stessi sono stati abrogati dall'art. 2, d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, sulla riforma della legislazione penale. Si tenga però presente che l'articolo 280 è stato reintrodotta dall'art. 2, d. l. 15 dicembre 1979, n. 625, sulla tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo. — Chiunque istiga [303 co.1, 414 co.1-2] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [43], previsti dai capi primo e secondo di questo ti-

tolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici [304-306] ⁽¹⁾.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

⁽¹⁾ L'art. 2, d. l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto l'ultimo periodo.

Istituti processuali. Competenza: Trib. m. (art. 33 ter c.p.p.); Arresto: facoltativo (art. 380 c.p.p.); Arresto in flagranza differito: non consentito (382-bis c.p.p.); Fermo: consentito solo in caso di finalità di terrorismo o di eversione (384 c.p.p.); Custodia cautelare in carcere: consentita (art. 275 c.p.p.); Altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); Misure di prevenzione personale: previste in caso di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi con finalità di terrorismo anche internazionale (4, d. lgs. n. 159/2011); Intercettazioni: consentite (266 c.p.p.); Procedibilità: ufficio (50 c.p.p.); Udienza preliminare: prevista (art. 550 c.p.p.); Udienza predibattimentale: non prevista (art. 550 c.p.p.); Abbreviato: ammesso (438 c.p.p.); Patteggiamento: ammesso in assenza di finalità di terrorismo; Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p. **Istituti sostanziali.** Prescrizione: Termine massimo A8/con atti interruttivi A10; con finalità di terrorismo termine massimo A16/escluso il limite dell'aumento del tempo necessario a prescrivere (art. 157 c.p.); Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: (25quater); Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.: ammissibile; Cause speciali di non punibilità: previste art. 270-bis.1 c.p.; Oblazione: non ammessa (162, 162 bis c.p.); Estinzione per condotte riparatorie: non ammessa (162 ter c.p.); Messa alla prova: non richiedibile (168 bis c.p.); Benefici penitenziari: non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

303. Pubblica istigazione e apologia. ⁽¹⁾ — [Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18, co. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.

304. Cospirazione politica mediante accordo. — Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni [7, n. 1, 29, 32, 115].

Per i promotori la pena è aumentata [64].

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].

305. Cospirazione politica mediante as-